



## **COMUNE DI POZZUOLI IMPOSTA DI SOGGIORNO**

**L'Imposta di Soggiorno è stata istituita con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 21/02/2024 ed è applicata per i pernottamenti a partire dal 1° giugno 2024**

### **INFORMATIVA PER GLI OSPITI**

#### **Finalità dell'imposta**

**L'imposta è destinata a finanziare gli interventi in materia di turismo compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali e i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti**

#### **Quanto si paga**

**L'imposta è dovuta per persona e per ogni pernottamento fino ad un massimo di sette pernottamenti consecutivi, anche se effettuati in strutture ricettive diverse ubicate sul territorio comunale, salvo i casi di esenzione di seguito riportate, e nella misura deliberata dal Comune.**

**Le tariffe, stabilite con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 27 febbraio 2024, sono le seguenti:**

<b>Tipologia struttura ricettiva</b>	<b>Tariffa giornaliera a persona</b>
<b>Albergo ad 1 stella</b>	<b>Euro 1,00</b>
<b>Albergo a 2 stelle</b>	<b>Euro 1,50</b>
<b>Albergo a 3 stelle</b>	<b>Euro 2,00</b>
<b>Albergo a 4 stelle</b>	<b>Euro 3,00</b>
<b>Albergo a 5 stelle</b>	<b>Euro 5,00</b>
<b>Tutte le restanti strutture ricettive (alberghiere ed extra alberghiere)</b>	<b>Euro 2,00</b>

## **Chi deve pagare l'imposta**

L'ospite che pernotta in una delle strutture ricettive del territorio comunale.

L'imposta va versata al gestore della struttura che rilascia apposita ricevuta.

## **Chi è esentato dal pagamento dell'imposta (art. 6 Regolamento dell'Imposta soggiorno)**

- a) Gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Pozzuoli.
- b) I minori di età inferiore a dieci anni.
- c) I malati che devono effettuare terapie e visite mediche presso strutture sanitarie pubbliche e private site nel territorio comunale ed un eventuale accompagnatore per tutto il periodo della terapia e/o della visita medica, compreso un pernottamento prima della terapia e/o della visita medica e uno successivo alla fine della terapia e/o della visita medica.
- d) Chi assiste i degenti, ricoverati presso strutture sanitarie pubbliche e private nel territorio comunale in ragione di un accompagnatore per paziente per tutto il periodo di degenza compreso un pernottamento prima del ricovero e un pernottamento successivo alla dimissione.
- e) I genitori, o accompagnatori delegati, che assistano i minori di anni diciotto, ricoverati o in attesa di ricovero presso strutture sanitarie pubbliche e private del territorio comunale, per un massimo di due persone per paziente per il periodo di ricovero compreso un pernottamento prima del ricovero e un pernottamento successivo alla dimissione.
- f) I portatori di handicap di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (connotazione di gravità) ed il loro accompagnatore.
- g) Gli appartenenti alle Forze Armate, alla Polizia statale e locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottino per esigenze di servizio.
- h) Gli studenti universitari fuori sede.
- i) I soggetti che pernottano a spese dell'Amministrazione comunale.
- l) I soggetti ed i volontari che alloggiano in strutture ricettive a seguito di particolari attività di tipo assistenziale non previste nelle altre tipologie esenti e/o per provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare qualsiasi situazione di emergenza conseguente ad eventi calamitosi o per finalità di soccorso umanitario o assistenza sanitaria.